



REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI DELLA CASSA MUTUA FRA IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA

ART. 1

(Composizione del Consiglio di Amm.ne e del Collegio dei Sindaci)

Il consiglio di amministrazione si compone di cinque membri nominati dall'assemblea, di cui almeno tre soci; gli altri possono essere eletti fra gli ex soci collocati a riposo (art.34 dello statuto).

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi, di cui uno rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da esso designato e di due supplenti. Gli altri due membri effettivi, di cui uno nominato fra gli ex soci collocati a riposo, sono eletti dall'assemblea dei soci (art.38 dello statuto).

ART. 2

(Nomina della Commissione elettorale)

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta convoca l'Assemblea dei soci per discutere il bilancio ed eleggere gli organi della Cassa Mutua e contemporaneamente nomina la Commissione elettorale composta da un presidente e due membri e stabilisce il termine per la presentazione delle liste.

ART. 3

(Presentazione delle candidature)

Per il Consiglio di Amministrazione possono essere presentate liste con un minimo di due e un massimo di cinque candidature, devono recare la firma per accettazione dei candidati ed essere firmate da almeno cinquanta soci presentatori.

Per il Collegio Sindacale possono essere presentate liste con un minimo di due e un massimo di quattro candidati, devono recare la firma per accettazione dei candidati ed essere presentate da almeno cinquanta soci presentatori.

Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale entro le ore 14,00 del giorno di cui al precedente articolo 2.

*Luca Nicoletto*  
*Pastorelli*



ART. 4

(Formazione della lista elettorale)

La Commissione elettorale, scaduto il termine per la presentazione delle candidature controllo la regolarità delle candidature al Consiglio di Amministrazione e provvede alla compilazione di un'unica lista disponendo i nominativi dei candidati in ordine alfabetico ed attribuendo ai candidati un numero progressivo.

Procede in ruolo analogo per le candidature al Collegio Sindacale.

Cura quindi la stampa delle schede elettorali.

ART. 5

(Formazione del Seggio Elettorale)

L'Assemblea dei Soci procede, prima della discussione sul bilancio, alla nomina del seggio elettorale composto da tre a cinque membri di cui uno presidente e fissa l'ora di inizio e del termine delle votazioni.

All'atto dell'insediamento del seggio il Presidente della Commissione elettorale consegna al Presidente del Seggio la scheda elettorale e l'elenco dei soci aventi diritto al voto.

Il Presidente ed un membro del Seggio firmano le schede elettorali in numero sufficiente per le votazioni.

ART. 6

(Operazioni di voto)

Il Presidente o un membro del Seggio consegna a ciascun elettore la scheda elettorale e ne prende nota accanto al nominativo dell'elettore.

Ai soci muniti di delega i componenti del seggio consegnano tante schede quante deleghe vengono presentate, fino ad un massimo di tre; le deleghe vengono ritirate ed annotate accanto al nominativo del socio delegante.

Per il Consiglio di Amministrazione l'elettore può esprimere un massimo di cinque preferenze; per il Collegio sindacale un massimo di due preferenze.

*Giuseppe Nicoletti*  
*Presidente Seggio*





MINISTRO DELLA DIFESA  
CASSA MUTUA FRA IL PERSONALE CIVILE  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA  
VIALE DELL'UNIVERSITA', 4  
00185 ROMA

ART. 7

(Operazioni di scrutinio)

Il Presidente del Seggio elettorale, alla chiusura delle votazioni procede all'apertura dell'urna ed alla attribuzione dei voti di preferenza.

Al termine delle operazioni di scrutinio si procede alla formazione di una graduatoria dei candidati al Consiglio di Amministrazione e una ai candidati al Collegio Sindacale secondo i voti di preferenza riportati collocando al primo posto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti di preferenza e, in ordine decrescente, tutti gli altri.

Il verbale del Seggio elettorale con la indicazione delle graduatorie di cui al comma precedente viene consegnato, assieme alle schede votate, al Presidente della Commissione elettorale.

ART. 8

(Proclamazione degli eletti al Consiglio di Amministrazione)

La Commissione elettorale proclama eletti nel consiglio di Amministrazione e primi cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Se fra i primi candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti risultano più di due candidati ex soci, la Commissione proclama eletti i primi due candidati ex soci ed i primi tre candidati soci.

ART. 9

(Proclamazione degli eletti al Consiglio sindacale)

Per la elezione al Collegio sindacale la Commissione elettorale proclama eletti sindaci effettivi primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e sindaci supplenti gli altri due.

Il primo dei sindaci effettivi assume la Presidenza del Collegio sindacale.

A parità di voti assume la presidenza l'eletto che vanta la maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa Mutua.

*Mario Riccardi*  
*Pasquale San*

